



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.793/T/21.06 del 17 febbraio 2021

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

OGGETTO: Linee Guida emanate dal Ministero dell'Interno sugli interventi in caso di manifestazioni di protesta e disordini negli istituti penitenziari ovvero per la gestione delle rivolte all'interno degli Istituti di pena.

Colleghe e Colleghi,

trasmetto per opportuna conoscenza, in allegato alla presente, la nota Prot. n.791/T/21.04 del 16 febbraio 2021, di pari oggetto e ad esso relativa, che questa Segreteria Nazionale ha inviato al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Pres. Bernardo Petralia e al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Pres. Gemma Tuccillo, nonché all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.791/T/21.04 del 16 febbraio 2021

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Bernardo Petralia
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità
Pres. Dott.ssa Gemma Tuccillo
ROMA

e per conoscenza:

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Linee Guida emanate dal Ministero dell'Interno sugli interventi in caso di manifestazioni di protesta e disordini negli istituti penitenziari ovvero per la gestione delle rivolte all'interno degli Istituti di pena.

Signori Presidenti,

è stata resa nota, dapprima, da un comunicato pubblicato in data 04.02.2021 sul sito di un sindacato rappresentativo del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente all'area negoziale istituita dall'articolo 46 del D.Lgs. n. 95/2017 e, successivamente, dalla nota pubblicata in data 11.02.2021 sul sito di un'altra organizzazione sindacale rappresentativa del personale della dirigenza penitenziaria, l'esistenza di un documento contenente non meglio precisate *"linee guida emanate dal Ministero dell'Interno sugli interventi in caso di manifestazioni di protesta e disordini negli istituti penitenziari"* ovvero *"linee guida del Ministero degli interni per la gestione delle rivolte all'interno degli istituti di pena ... trasmesso anche al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ai Provveditorati regionali ed alle Direzioni degli istituti penitenziari"*.

I due comunicati sindacali sono di tenore e di contenuto diverso, ma non essendo stato partecipato l'atto presupposto alle organizzazioni sindacali questa Segreteria Nazionale non può che intervenire a riguardo in termini generali.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Pertanto, prendendo spunto dalla lettura dei due comunicati sindacali, unici atti pubblici in quanto disponibili sul *web* e, quindi, allo stato utilizzabili per il dibattito e il confronto, questa Segreteria Nazionale reputa opportuno formulare alcune considerazioni in punto di diritto, per richiamare alla memoria il quadro normativo di riferimento che deve essere tenuto presente e applicato nel caso si verificano siffatte situazioni emergenziali, che, purtroppo, si sono prepotentemente ripresentate nel corso dell'emergenza epidemiologica nazionale determinata dalla pandemia da Coronavirus Covid-19 tuttora in corso.

Orbene, l'articolo 93 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230¹, contenente il *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* prevede, che, soltanto qualora si verificano negli istituti penitenziari disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il Direttore dell'istituto, laddove non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale tutto a disposizione, richiede al Prefetto l'intervento delle Forze di Polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La norma prevede, poi, che il Direttore informi immediatamente il Signor Magistrato di Sorveglianza e il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competenti per territorio nonché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'articolo 41 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante le *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*, la cui rubrica recita inequivocabilmente *“Situazioni di emergenza”* prevede, inoltre, che, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, sia il Ministro della Giustizia – e non il Ministro dell'Interno – ad avere la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nell'istituto interessato ai disordini o alle rivolte l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione, peraltro, deve essere sempre motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del suddetto fine.

L'articolo 4 bis, secondo comma, della citata legge n.354/75, avente per rubrica il *“Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”* prevede pure che, ai fini della concessione di taluni benefici penitenziari nei confronti dei condannati per reati di per sé stessi sintomatici di elevata pericolosità sociale, il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di

¹ Articolo 93 - *Intervento delle Forze di polizia* - D.P.R. 230/2000:

<<1. Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.>>.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In tal caso, secondo la norma citata, al suddetto Comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il Direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto e nessun'altra figura subordinata dell'istituto penitenziario ove questi è ristretto.

L'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 230/2000, ancora, prevede che, in casi eccezionali, per operazioni di perquisizione generale dell'istituto penitenziario, sia il Direttore che possa avvalersi, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

A mente dell'articolo 66 del D.P.R. n. 230/2000, è poi sempre il Direttore dell'istituto ove è ristretto il detenuto beneficiario che è tenuto a comunicare i provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi premio o di necessità al Prefetto della Provincia competente per territorio rispetto al luogo dove il permesso deve essere fruito, nella sua qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. In caso di ammissione di un detenuto al lavoro all'esterno, ancora, l'articolo 48, comma 14, del suddetto D.P.R. prevede che sia la Direzione dell'istituto a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Provveditore Regionale ed al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'Autorità di Pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

Le norme citate sono coerenti con le vigenti disposizioni normative che indicano il Direttore dell'istituto, quale responsabile di vertice dell'ordine, della disciplina e della sicurezza interna dell'istituto penitenziario² e quale superiore gerarchico di tutto il personale, ivi compreso quello del Corpo di Polizia

² Articolo 2 -Sicurezza e rispetto delle regole- D.P.R. giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà": << L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.(...)>>

Art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 15.02.2006, n.63 attribuisce al Dirigente penitenziario (Direttore) << i compiti e le funzioni di seguito indicati: a) direzione (...) degli istituti penitenziari (...) b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine:(...) d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Penitenziaria, *in primis* il Comandante di Reparto³. Infatti, come pure previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 230/2000, che reca il Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, è il Direttore dell'istituto che deve assicurare il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario, secondo le rispettive competenze.

A questo proposito giova sottolineare che tutto il personale penitenziario – non solo quello del Corpo di Polizia Penitenziaria – ivi compreso, quindi, quello dell'area dell'osservazione della personalità e del trattamento rieducativo e, per le sue specifiche attribuzioni, quello dell'area amministrativo-contabile - è posto dalla legge alle dirette dipendenze del Direttore dell'Istituto, per assicurare il disciplinato rispetto delle regole intramurarie e per garantire il mantenimento della sicurezza interna della struttura penitenziaria, senza contare che a norma dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 230/2000 i Direttori degli istituti penitenziari *"impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza"*.

D'altronde, come prevede l'articolo 69, quarto comma, del citato D.P.R. n. 230/2000, ordinariamente l'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, prima che con la coercizione fisica e l'uso della forza legittima (da considerarsi sempre, si badi, come *extrema ratio*) deve essere ottenuta attraverso il chiarimento delle ragioni, che sono sottese alle regole, che disciplinano il regime penitenziario ordinario⁴.

2) **salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;(…)" (...)** f) *attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei (...) del personale operante nelle strutture penitenziarie; g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni; h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari (...).*>>

³ L'art. 9, comma 1, della Legge 15.12.1990, n.395 recita: <<Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: (...) f) del direttore dell'istituto;(…)>>;

L'art.43 del D.Lgs. 29.05.2017 n.95 recita: << Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.>>;

L'art.6, comma 10, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'art.32, comma1, lett. C) del Decreto legislativo 27.12.2019 recita: << Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82 (...)>>.

⁴ Art. 69, comma 4, D.P.R. n. 230/2000 "4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime."

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

La posizione di vertice, che individua la competenza esclusiva del Direttore nei delicati frangenti dei disordini collettivi, delle rivolte e delle sommosse, deriva, poi, da tutte le altre norme vigenti in materia, norme che appare qui opportuno brevemente richiamare. Infatti, l'articolo 9, comma 1, della Legge 15.12.1990, n. 395 istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria dispone, che: *“Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti... f) del direttore dell'istituto”*. Inoltre, l'articolo *“7. Doveri di subordinazione gerarchica e funzionale”* del D.P.R. 15/02/1999 n. 82 recante il *“Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”* prevede, tuttora, che: *“1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.”*.

L'art.43 del D.Lgs. 29.05.2017 n.95, inoltre, precisa inequivocabilmente che *“Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.”*.

Né, d'altronde, gli adeguamenti che pur potranno essere apportati al Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria in virtù di quanto previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 conseguenti all'entrata in vigore del medesimo Decreto, potranno mai interessare i doveri di subordinazione gerarchica e funzionale che sono previsti, come abbiamo sin qui illustrato, anche da una serie di norme di rango primario, non ultime la Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

In virtù di queste norme, compete, infatti, al Direttore dell'istituto l'autorizzazione all'impiego della forza fisica e all'ingresso delle armi in carcere⁵, le cui direttive il Comandante di Reparto deve sempre osservare e nei confronti del quale ha un dovere continuo di informazione⁶, fermi restando i casi tassativi nei quali è possibile ricorrere a questi estremi rimedi e cioè quando è indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero al solo al fine di evitare danni a persone o cose o per garantire l'incolumità dello stesso soggetto⁷.

⁵ Art. 41 -*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*- Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà": <<Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.>>.

⁶ Cfr. a titolo esemplificativo il già citato art. 41 L. 26 luglio 1975, n. 354 e l'art. 31 - *Reparto. Compiti ed autonomia del comandante*- del DPR 15 febbraio 1999, n.82:

"(...) 2. Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformità al disposto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443.

4. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.

5. In particolare, il comandante del reparto:

a) informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati; (...).

6. Il comandante del reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, (...).

7. Quando ricorrono le situazioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431 e successive modifiche (n.d.r. oggi art.93 D.P.R. 230/2000), il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore."

⁷ art. 41(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione) L. 26 luglio 1975, n. 354: "Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque non vi si può far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

L'uso di questi estremi rimedi deve, poi, essere proporzionato all'offesa o al danno temuto alle strutture, alle cose o alle persone, deve essere limitato al tempo strettamente necessario al ripristino della normalità e deve essere costantemente controllato dal sanitario di Istituto, come pure previsto dall'articolo 41 della citata legge n. 354/75.

A questo proposito, a mente dell'articolo 18, comma 5, della citata Legge n. 395/90⁸, è sempre il Direttore dell'istituto che, per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, dopo aver sentito il Comandante di Reparto, ha il potere di disporre, con provvedimento motivato, che tutto il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria o parte di esso permanga in caserma ovvero assicuri la propria reperibilità per l'intera durata dell'esigenza emergenziale.

Non vogliamo credere, in altri termini, che le "linee guida" in argomento, asseritamente emanate dal Ministero dell'Interno, che sarebbero state, poi, a quanto sembra, trasmesse *sic et simpliciter* dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai Provveditori Regionali ed ai Direttori dei istituti penitenziari, possano inficiare o modificare questo complesso ed articolato quadro normativo, che è posto, innanzitutto, a tutela della legalità e della trasparenza dell'azione della stessa Amministrazione Penitenziaria nel suo complesso, in tutte le sue diverse articolazioni centrali e periferiche, nonché dei suoi diversi operatori professionali. Né, a parere di questa Segreteria Nazionale, a normativa vigente, sarebbe possibile, neppure in via analogica o interpretativa, una pedissequa trasposizione all'ambiente penitenziario delle regole che disciplinano la tutela dell'ordine pubblico che è, invece, concetto afferente la pubblica sicurezza all'esterno delle carceri.

Quello penitenziario, infatti, è contesto del tutto peculiare e specifico ed è regolato, sul punto, da proprie norme, anche di rango primario, che declinano un concetto di ordine, sicurezza e disciplina, proprio degli istituti penitenziari. Si tratta, cioè, di un peculiare contesto, dotato di una sua autonomia, di propri organi di governo e di gestione delle situazioni emergenziali, fatte salve le doverose sinergie e collaborazioni istituzionali tra i diversi organi amministrativi e di Polizia, che di ordine e sicurezza pubblica elettivamente si occupano sul territorio.

incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario
Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore".

⁸ art. 18, comma 5, Legge 15 dicembre 1990, n. 395: "5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.".

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Doveroso ed opportuno appare, in questo ragionamento, il richiamo anche ai principi contenuti nelle Regole Penitenziarie Europee, che ci limitiamo a citare in nota, perché date per conosciute e condivise a tutti i livelli istituzionali⁹.

Laddove, poi, qualcuno, come sembra, ritenga di confinare i problemi relativi alla pianificazione degli interventi conseguenti alle manifestazioni di disordine collettivo, ai disordini o alle sommosse al solo ambito dell'esecuzione penale interna degli adulti, basterà rammentare che, su tutto il territorio nazionale esistono anche gli istituti penali per i minorenni e che, ai sensi dell'articolo 133 del citato D.P.R. n. 230/2000 tutte le attribuzioni corrispondenti a quelle che il Regolamento di Esecuzione dell'ordinamento Penitenziario demanda al Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per i rei minorenni sono esercitate rispettivamente dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile e dall'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni territorialmente competenti.

Ci meraviglia, pertanto, la circostanza che nessuna menzione pare sia fatta riguardo agli Istituti Penali per i Minorenni, sebbene si tratti di istituti penitenziari a tutti gli effetti, che ospitano non solo detenuti minorenni, ma anche giovani adulti fino ai venticinque anni di età e che sono anch'essi dotati di Direttori e Dirigenti penitenziari come pure di Reparti del Corpo di Polizia Penitenziaria e dei relativi Comandi.

Né alcuna menzione o riferimento si rinverrebbe dei Nuclei e dei Comandi del Corpo di Polizia Penitenziaria, istituiti con il Decreto del Ministro della Giustizia del 01 dicembre 2017 recante *"Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale"*, i quali pure operano, a

⁹ Si fa riferimento alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che stabilisce:

- nella PARTE IV "Ordine", al n. 67 << 1. Il personale di altre forze dell'ordine deve intervenire nei confronti dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari solo in circostanze eccezionali.
- 2. Le autorità penitenziarie e le forze dell'ordine interessate devono sottoscrivere un accordo preventivo a meno che tali relazioni non siano già regolate dal diritto interno. 3. Tale accordo deve stabilire : a. le circostanze in cui i membri di altre forze dell'ordine possono entrare in un istituto per risolvere una situazione di conflitto; b. l'autorità di cui dispone tale forza dell'ordine quando si trova all'interno dell'istituto e le relazioni con il direttore; c. i diversi tipi di ricorso alla forza che i membri di questa forza possono impiegare; d. le circostanze in cui i diversi tipi di ricorso alla forza sono previsti; e. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza ; f. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.>>;
- nella PARTE V "Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al n.71: <<Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale>>.

Si deve aggiungere, inoltre, il richiamo alla Raccomandazione (2001) 10, Codice europeo di etica della polizia, in cui si indica che "deve essere fatta una netta distinzione tra il ruolo della polizia e quello del sistema giudiziario, del pubblico ministero e del sistema penitenziario".

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

pieno titolo, nel complesso e variegato sistema dell'esecuzione penale esterna *“presso gli Uffici Inter Distrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna come Reparto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82”*, come espressamente previsto dall'articolo 3 del medesimo Decreto.

Eppure tanto nel peculiare e specifico contesto dell'esecuzione penale minorile e dell'esecuzione penale esterna dei soggetti minorenni quanto nel delicato contesto degli adulti compete ai dirigenti penitenziari la *“...a) direzione degli istituti penitenziari, ...degli uffici locali di esecuzione penale esterna...”*, nonché la *“... b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine...”* a mente dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15/02/2006 n. 63 recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”* che declina le funzioni dei dirigenziali a loro attribuite in via esclusiva.

In conclusione, a nostro avviso, non è certamente un caso che il Legislatore abbia voluto ai vertici degli Istituti Penitenziari – per minorenni e per adulti - e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nonché ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dei Provveditorati regionali del D.A.P.¹⁰, i dirigenti penitenziari in regime di diritto pubblico, appartenenti ad una carriera disciplinata da un proprio autonomo ordinamento professionale contenuto nel D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”*, dirigenti, cioè, che non appartengono a nessuna delle altre categorie di personale che operano all'interno delle carceri e, a vario livello, sul territorio e che possono esercitare in una posizione di terzietà e di autonomia, le delicate e nevralgiche funzioni loro attribuite dalla legge. In tal senso il Dirigente penitenziario, e più in particolare il Direttore dell'istituto, è figura professionale di garanzia all'interno del sistema penitenziario.

La dirigenza penitenziaria, invero, all'interno delle carceri svolge un ruolo essenziale di armonizzazione e governo complessivo del sistema penitenziario poiché, in ossequio ai principi contenuti nell'art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall'Ordinamento Penitenziario, negli istituti

¹⁰ Cfr. Tabella A (Art. 3, comma 3) del D.Lgs. 15-2-2006 n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”* che prevede: per i Dirigenti generali penitenziari gli incarichi di Capo di Dipartimento; vice capo di Dipartimento; direttore generale; direttore istituto superiore studi penitenziari (oggi Scuola Nazionale dell'Esecuzione Penale); Provveditore regionale.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

devono trovare bilanciamento le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della disciplina con quelle del trattamento rieducativo e della risocializzazione. Notoriamente, infatti, il mantenimento della sicurezza non è la finalità esclusiva del carcere ma, conformemente alla Costituzione, all'ordinamento penitenziario e alla normativa internazionale, esso è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo.

Le considerazioni formulate in questa nota sono dettate soltanto dall'auspicio che possano costituire un utile contributo volto a stimolare una più attenta riflessione su una materia, quella della sicurezza e del trattamento penitenziario, che sono di estrema delicatezza, poiché molte sono le norme che in essa interagiscono e che toccano profili e principi di diritto costituzionale ed internazionale, diritti pubblici e privati, collettivi ed individuali, a tutela rinforzata nell'ordinamento giuridico nazionale ed extranazionale.

Siamo certi che, laddove gli atti che sarebbero stati emanati dai due Dipartimenti interessati – il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – abbiano bisogno di essere ulteriormente armonizzati con la normativa sin qui richiamata, si porrà mano alla loro revisione, con l'opportuno, diretto, coinvolgimento anche del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dot.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dot. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dot. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583